

Regolamento relativo ai piani provvisori degli studi per le Scuole medie di commercio (SMC), inclusa la Scuola professionale per sportivi d'élite (SPSE), e le Scuole professionali commerciali (SPC) dei Centri professionali commerciali (CPC)

(del 4 gennaio 2011)

Il presente Regolamento, approvato dalla DFP, integra il *Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle scuole professionali commerciali* del 13 luglio 2010.

**CAPITOLO I
Piani degli studi**

Piani degli studi e delle lezioni settimanali della SPC, SMP e degli apprendisti sportivi d'élite

Art. 1 I piani degli studi e delle lezioni settimanali sono definiti dai relativi regolamenti di tirocinio o ordinanze sulla formazione professionale di base e, per la SMP, dal relativo programma quadro di maturità professionale commerciale (MPC).

Piani degli studi della SMC (inclusa la SPSE)

Art. 2 ¹I piani degli studi della SMC sono conformi ai Piani di formazione standard (PFS) federali e, per quanto attiene alla MPC, essi sono conformi all'Ordinanza federale e al programma quadro in vigore; essi valgono come Programma d'istituto di ogni SMC compresa nei CPC del Cantone.

² Presso la SPSE il piano delle lezioni settimanali può essere modificato dalla direzione del CPC per essere adattato alla pratica della disciplina sportiva. In ogni caso il raggiungimento degli obiettivi generali e particolari dei PFS e delle Ordinanze federali deve essere garantito.

³Le persone in formazione della SPSE sono dispensate dalle lezioni di educazione fisica; la nota di questa materia non viene assegnata.

⁴L'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza sono compresi nella materia Storia e istituzioni politiche. La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi è inserita nella nota di materia.

Piani delle lezioni della SMC

Art. 3 Percorso Attestato federale di capacità (AFC), secondo il profilo E, con parti pratiche integrate:

Area	Materia	1° corso	2° corso	3° corso
		36.5 sett.	33.5 sett.	33.5 sett.
LINGUA 1	Italiano	5	4	4 ¹
LINGUA 2	Tedesco	4	3	3
LINGUA 3	Inglese	4	3	3
ECONOMIA E SOCIETÀ	Contabilità	3	3	2
	Economia aziendale	1	1	2
	Diritto	-.-	1	2
	Economia politica	-.-	-.-	2
	Geoeconomia	-.-	-.-	2
PARTI PRATICHE INTEGRATE (PPI)	Laboratorio di pratica	-.-	5	5
	Pratica aziendale/SIC Ticino	-.-	120 ²	120 ²
	Corsi interaziendali		(2 gg.)	(3 gg.)
ICA	Informatica	4	2	-.-
	Trattamento testi / Comunicazione scritta d'azienda	4	2	2 ³
PROGETTI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI/ TECNICHE DI LAVORO	Tecniche di apprendimento e lavoro (TAL)/ Lavoro autonomo (LA)	1	2	1
SPORT	Educazione fisica	2	3	3
MATEMATICA	Matematica	2	2	2
STORIA/ISTITUZIONI POLITICHE	Storia e istituzioni politiche	2	2	2
ALTRE MATERIE (OPZIONI)	Francese	2	2	-.-
	Scienze/Ecologia/Ambiente			
	TOTALE	34	35	35
	Religione	1	1	1

Legenda:

¹Un'ora lezione è finalizzata allo svolgimento del programma di *Comunicazione scritta d'azienda*.

²120 ore di pratica aziendale integrata sono l'equivalente di tre settimane-anno di lavoro presso un'azienda di pratica commerciale (APC).

³1 ora lezione per ogni lingua seconda (tedesco e inglese) è finalizzata allo svolgimento del programma di *Comunicazione scritta d'azienda* nella lingua di riferimento.

Art. 4. Percorso di Maturità professionale commerciale (MPC), con AFC, secondo il profilo E e parti pratiche integrate:

Area	Materia	1° corso	2° corso	3° corso
		36.5 sett.	36.5 sett.	34.5 sett.
LINGUA 1	Italiano	5	4	4
LINGUA 2	Tedesco	4	4	3
LINGUA 3	Inglese	4	4	3
ECONOMIA E SOCIETÀ	Contabilità analitica e finanziaria	3	3	3
	Economia aziendale	1	1	2
	Diritto	--	2	2
	Economia politica	--	2	2
PARTI PRATICHE INTEGRATE (PPI)	Laboratorio di pratica	--	--	2
	Pratica aziendale/SIC Ticino	--	--	80 ¹
ICA	Informatica	4	2	--
	Trattamento testi /	2	2	
	Comunicazione scritta d'azienda			3 ²
PROGETTI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI/TECNICHE DI LAVORO	Progetto didattico interdisciplinare (PDI)/			1
	Tecniche di apprendimento e lavoro (TAL)	1	1	1
SPORT	Educazione fisica	3	2	3
MATEMATICA	Matematica	3	3	3
STORIA/ISTITUZIONI POLITICHE	Storia e istituzioni politiche	2	2	2
MATERIE COMPLEMENTARI (MPC)	Francese	2	2	--
	Scienze/Ecologia/Ambiente			
ALTRE MATERIE (OPZIONI)	Geoeconomia	2	2	--
	Marketing/Storia dell'arte/Storia della musica/Francese ³ o Scienze/Ecologia/Ambiente ³	--	--	2 ⁴
	Management dello sport	--	--	2 ⁵
	Storia e etica dello sport	--	--	
	TOTALE	36	36	36
	Religione	1	1	1

Legenda:

¹80 ore di pratica aziendale integrata sono l'equivalente di due settimane-anno di lavoro presso un'azienda di pratica commerciale (APC).

²Un'ora lezione per ogni lingua (italiano, tedesco e inglese) è finalizzata allo svolgimento del programma di *Comunicazione scritta d'azienda* nella lingua di riferimento

³Francese o Scienze/Ecologia/Ambiente: l'opzione può essere scelta solo se la materia è già stata frequentata, ottenendo la nota finale, quale opzione durante il primo e secondo corso.

⁴Corsi a opzione esclusi dal programma della SPSE.

⁵Corsi a opzione previsti unicamente nel programma della SPSE.

Art. 5. ¹Il corso post AFC per il conseguimento della MPC rivolto a professionisti qualificati provenienti sia dalla SPC sia dalla SMC sarà organizzato a partire dall'anno scolastico 2013-2014 sulla base di una griglia oraria specifica approvata dalla divisione della formazione professionale (DFP).

²Eventuali percorsi sperimentali di formazione sono autorizzati dalla DFP e descritti per il tramite di regolamenti appositi.

Modalità di insegnamento e durata delle lezioni

Art. 6 ¹Le modalità di insegnamento presso la SMC (SPSE compresa) sono conformi ai principi contenuti nei PFS federali, in particolare per ciò che concerne sia l'integrazione delle parti pratiche nella formazione scolastica sia lo sviluppo di un concetto di insegnamento interdisciplinare.

²Nella SPSE le modalità d'insegnamento possono essere:

- a) tradizionali, unità didattiche ripartite per ogni settimana di scuola;
- b) modulari, materie raggruppate per blocchi;
- c) a distanza, nei momenti di assenza della persona in formazione dalla SPSE.

³Le unità didattiche presso i CPC hanno, di regola, la durata di 45 minuti; 40 minuti presso la SPSE; fanno eccezione i periodi di formazione pratica integrata.

⁴La direzione del CPC può prevedere unità didattiche di studio assistito.

Pratica aziendale in SMC

Art. 7 ¹Nel corso del triennio per l'ottenimento dell'AFC sono organizzati periodi di pratica aziendale, interni o esterni alla scuola allo scopo di fornire competenze che integrano la formazione scolastica tradizionale.

²Nel percorso per l'ottenimento dell'AFC con MPC, il quarto anno di formazione prevede uno stage aziendale di lunga durata.

³Le attività svolte nelle aziende di pratica commerciale (in seguito APC) o nei laboratori di pratica delle sedi scolastiche sono valutate mediante le note assegnate alle situazioni di apprendimento e di lavoro (SAL) e alle unità procedurali (UP).

⁴Le valutazioni inerenti alle SAL e alle UP figurano nella pagella rilasciata al termine dell'anno scolastico.

Corsi opzionali, facoltativi o di recupero

Art. 8 La direzione può organizzare, previa autorizzazione dell'ufficio della formazione commerciale e dei servizi (UFCS), corsi opzionali, facoltativi o di recupero per gruppi di almeno 10 iscritti.

CAPITOLO II Ammissione

Generalità

Art. 9 ¹Le condizioni di ammissione ad un anno scolastico qualsiasi dei vari cicli di studio sono definite:

- a) per le SPC e SMP, dalle norme federali e cantonali vigenti;
- b) per la SMC, dalle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato e contenute nel regolamento cantonale delle scuole medie di commercio e delle scuole professionali commerciali in vigore.

²Gli esami d'ammissione alla SMC, alla SMP e quelli integrativi sono organizzati dalle direzioni degli istituti, di regola entro la fine del mese di agosto.

³Per il corso post AFC per il conseguimento della MPC rivolto a professionisti qualificati provenienti sia dalla SPC sia dalla SMC, valgono le disposizioni specifiche approvate dalla DFP.

Periodo di prova

Art. 10 ¹Di regola il periodo di prova previsto dal contratto di tirocinio stipulato nelle SMC dura tre mesi. Esso può essere prolungato di ulteriori tre mesi per le persone in formazione che non mostrano sufficiente impegno per ottenere gli obiettivi posti dalla formazione professionale nel commercio.

²In caso di condotta e applicazione inadeguate sulla base dei riscontri del giudizio emesso a metà del primo semestre e della pagella di fine primo semestre, il contratto può essere sciolto unilateralmente da parte della direzione dell'istituto di formazione professionale.

Ammissione alla SPSE

Art. 11 ¹Per l'ammissione alla SMC della SPSE valgono i seguenti requisiti particolari:

- a) essere segnalati da parte di una società, la cui squadra principale disputa un campionato di lega nazionale (sport di squadra);
- b) essere segnalati da parte di una federazione cantonale o nazionale della disciplina praticata;
- c) dimostrare di effettuare almeno dieci ore settimanali di allenamento;
- d) fare parte di selezioni nazionali o regionali, se previste dalla federazione responsabile della disciplina sportiva praticata;
- e) avere un impegno competitivo regolare, tenuto conto dell'età della persona in formazione, ad alto livello;
- f) dimostrare costanza nell'impegno scolastico e in quello sportivo;
- g) assumere un comportamento adeguato a uno sportivo impegnato ad alto livello.

²In casi particolari la direzione del CPC può ammettere giovani privi di alcuni requisiti di cui al cpv 1. Sono indispensabili i requisiti indicati alle lettere a) e b).

³Per analogia possono essere ammessi anche giovani impegnati in attività di tipo artistico (danza classica, attività di teatro o altre), che implicano un impegno settimanale extra scolastico corrispondente al minimo a quanto previsto al cpv 1.

⁴La persona in formazione che, durante la formazione, non ottempera più ai requisiti di ammissione può essere escluso dalla scuola per decisione della direzione del CPC.

⁵Per la frequenza della SMC della SPSE viene prelevata una tassa di iscrizione. Per il pagamento della stessa è garante la famiglia della persona in formazione.

⁶L'ammontare della tassa di iscrizione è fissato di anno in anno dalla DFP.

Ammissione al secondo anno scolastico della SMC

Art. 12 ¹Accedono automaticamente al secondo anno del percorso di formazione professionale per l'ottenimento dell'AFC, profilo E o profilo di MPC integrata le persone in formazione promosse alla fine del primo anno del corrispondente curriculum di una SMC riconosciuta dall'ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

²Le persone in formazione che al termine del primo anno del percorso di AFC, profilo E, ottengono la promozione al secondo corso, con una media minima finale del 4.8, senza insufficienze nelle note finali possono essere ammesse dalla direzione al secondo anno del percorso di MPC, previa richiesta scritta della persona in formazione, se maggiorenne, o del suo rappresentante legale.

³Le persone in formazione che al termine del primo anno del percorso di MPC ottengono la promozione al secondo corso possono essere ammesse dalla direzione al secondo anno del percorso di AFC, profilo E, previa richiesta scritta della persona in formazione, se maggiorenne, o del suo rappresentante legale.

⁴Le persone in formazione che non ottengono la promozione al termine del primo anno del percorso di MPC possono eccezionalmente essere ammesse al secondo anno del percorso di AFC, profilo E, su decisione del consiglio di classe, qualora sulla base della pagella di MPC:

- a) la persona in formazione sia meritevole;
- b) la media complessiva sia almeno 4,0;
- c) le note di: informatica, trattamento testi e dell'UF siano tutte almeno sufficienti;
- d) la somma dei punti mancanti alla sufficienza nelle materie insufficienti, al massimo tre, non ecceda i tre punti.

⁵Di regola i cambiamenti del percorso di studio della SMC sono consentiti solo al termine del primo anno.

Ammissione al terzo anno scolastico della SMC

Art. 13 Accedono automaticamente al terzo anno del percorso di formazione professionale per l'ottenimento dell'AFC, profilo E o profilo di MPC le persone in formazione promosse alla fine del secondo anno del corrispondente curriculum di una SMC riconosciuta dall'UFFT.

CAPITOLO III

Promozione e passaggio all'anno successivo

Generalità

Art. 14 ¹La promozione o il passaggio da un anno al successivo in uno dei vari cicli di studio avviene:

- a) per la SPC e la SMP, in base alle norme federali e cantonali vigenti;
- b) per la SMC in base agli articoli seguenti.

²Quando non statuito dai disposti federali in materia, l'UFCS emana disposizioni particolari concernenti i requisiti minimi richiesti all'apprendista per il proseguimento della formazione professionale nei vari curricula di formazione.

Assegnazione delle note nelle SPC, nelle SMP e nelle SMC

Art. 15 ¹Le note vanno dall' 1,0 al 6,0; la nota migliore è il 6,0, la peggiore l' 1,0; il 4,0 significa la sufficienza; è ammesso l'uso dei mezzi punti, fatte salve le disposizioni dell' Ordinanza sulla maturità professionale e quelle contenute nelle ordinanze e regolamenti federali di formazione.

²L'anno scolastico è suddiviso in due semestri; a metà circa del primo semestre sono emessi i giudizi.

³Le note di fine semestre sono assegnate dai docenti della materia, prima del Consiglio di classe.

⁴Le note finali sono assegnate dai docenti della materia, prima del Consiglio di classe, tenendo equamente conto delle note semestrali fatte salve le disposizioni dell'ordinanza sulla maturità professionale e quelle contenute nelle ordinanze e regolamenti federali di formazione.

⁵Le note relative alla pratica sono iscritte nella pagella di fine anno.

⁶Se l'insegnamento è impartito da più docenti o formatori di pratica in un contesto interdisciplinare o di formazione pratica integrata la nota è concordata.

⁷Le note di condotta e di applicazione sono assegnate dal Consiglio di classe alla fine del primo e del secondo semestre. Nella SMC e negli apprendistati che lo prevedono, le note finali di condotta e di applicazione sono assegnate dal Consiglio di classe tenendo equamente conto del comportamento e dell'impegno della persona in formazione sull'arco dell'anno scolastico.

⁸Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto; in caso di mancata assegnazione della nota del primo semestre, il docente si deve accertare che la persona in formazione abbia recuperato la materia di quel semestre. La nota finale non può essere assegnata qualora manchi la nota del secondo semestre.

Promozione nella SMC

Art. 16 ¹Il passaggio da un anno scolastico al successivo nel percorso triennale di AFC senza MPC è dato con la sufficienza in tutte le materie, comprese le UF, oppure con al massimo due insufficienze di materia non inferiori al 3,0 (comprese le note delle UF), a condizione che la media delle note finali delle aree disciplinari previste sia uguale o superiore al 4,0.

²Nel calcolo della media al termine del primo anno del percorso triennale di AFC senza MPC la nota dell'area disciplinare Economia e Società conta tre volte; quella dell'UF conta due volte.

Art. 17 Il passaggio da un anno scolastico al successivo nel percorso MPC è dato con la sufficienza in tutte le materie; oppure con al massimo due note insufficienti di materia, uno scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0 che non superi complessivamente 2,0 punti e a condizione che la media delle note finali delle singole materie previste sia uguale o superiore al 4,0; nella media sono comprese le note delle UF, che conta una volta sola.

Art. 18 ¹La nota di educazione fisica va compresa nel numero delle insufficienze; la nota di questa materia non viene invece considerata nel computo della media.

²Nel caso di mancata assegnazione di una nota finale:

- a) negli anni intermedi la mancata assegnazione della nota finale comporta la non promozione, riservati i casi di dispensa medica o dispensa preventivamente accordata dalla DFP;
- b) nell'anno terminale la mancata assegnazione di una qualsiasi nota finale comporta la non ammissione alla sessione d'esame e la bocciatura in tutte le materie.

³Nei percorsi di studio della SMC, le note delle UF appaiono sulla pagella, tra le note finali, al termine di ogni anno di formazione ed entrano nella media scolastica.

Provvedimento eccezionale di promozione nella SMC

Art. 19 ¹Nel percorso AFC, profilo E, il Consiglio di classe che giudica una persona in formazione idonea a frequentare l'anno successivo, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall'art. 18, la può promuovere qualora la somma dei punti mancanti nelle materie insufficienti, al massimo tre, di cui una sola con nota inferiore al 3,0, non superi tre unità, e a condizione che la media generale sia uguale o superiore al 4,0.

²L'applicazione del provvedimento non modifica le singole note e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella scolastica della persona in formazione.

Ripetizione dell'anno scolastico nella SMC

Art. 20 ¹La ripetizione della medesima classe è consentita una sola volta.

²L'anno scolastico non finale abbandonato è considerato non superato, pertanto la sua ripetizione è consentita una sola volta.

³Le persone in formazione che alla fine del primo corso, percorso AFC, profilo E, o percorso MPC hanno 5 o più insufficienze nelle singole materie, comprese le UF, non sono autorizzate a ripetere la classe nella SMC; coloro che hanno 5 o più insufficienze nelle singole materie, comprese le UF e le parti pratiche, alla fine del secondo corso possono essere esclusi dalla ripetizione in SMC, su decisione della direzione della scuola, sentito il consiglio di classe.

⁴L'esclusione dalla possibilità di ripetizione implica lo scioglimento del contratto di tirocinio.

Contestazioni

Art. 21 Per contestazioni in materia di valutazione finale e di promozione sono applicabili la Legge della scuola e la Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua con il relativo Regolamento.

CAPITOLO IV

Attestato federale di capacità, certificato di formazione pratica (CFP), attestazione cantonale SMC e attestato di maturità professionale commerciale

Generalità

Art. 22 Il Cantone rilascia agli apprendisti e alle persone in formazione, conformemente alle norme federali e cantonali vigenti:

- a) nell'ambito della SPC, i CFP, gli AFC e la MPC, integrata o post AFC ai sensi dell'Ordinanza in materia per le professioni all'art. 1 del Regolamento cantonale delle SMC e delle SPC;
- b) nell'ambito della SMC, gli AFC, secondo il profilo E, l'attestazione cantonale e la MPC, integrata o post AFC ai sensi dell'Ordinanza in materia, per le professioni all'art. 1 del Regolamento cantonale delle SMC e delle SPC.

Materie dell'AFC, modelli "3i" e "3+1", e dell'attestazione cantonale, modello "3i", della SMC

Art. 23 Per ottenere l'AFC, profilo E, nella SMC valgono le Direttive per l'organizzazione della formazione professionale di base e della procedura di qualificazione presso le Scuole medie di commercio con riferimento al Regolamento concernente il tirocinio per impiegato di commercio e l'esame finale di tirocinio in vigore.

Art. 24 Sul certificato delle note, per l'allestimento dell'AFC figurano le note delle aree disciplinari previste dalle disposizioni federali vigenti.

Art. 25 ¹Sull'attestazione cantonale figurano le note delle materie previste nella parte scolastica, incluse le UF.

²Formazione scolastica: italiano, tedesco, inglese, contabilità, economia aziendale, diritto, economia politica, geoeconomia, informatica, trattamento testi, UF, Storia/istituzioni politiche, matematica, scienze/ecologia/ambiente o Francese, educazione fisica.

³Le note di informatica, trattamento testi, scienze/ecologia/ambiente o francese sono assegnate alla fine del secondo anno.

Calcolo delle note dell'AFC e dell'attestazione cantonale, modello "3i" della SMC

Art. 26 Le note previste dall'AFC sono assegnate secondo i disposti del vigente Regolamento federale.

Art. 27 ¹Nell'attestazione cantonale, la nota finale di materia è composta dalla nota media al decimo di punto, tra la media delle note degli ultimi quattro semestri di studio, espressa al decimo di punto, e la nota d'esame, espressa al mezzo punto.

²Nelle materie che non prevedono esame, la nota finale è la media espressa al decimo di punto dei due semestri, se la materia è svolta sull'arco di un anno; dei quattro semestri se la materia è svolta sull'arco di un biennio.

³La valutazione di *Comunicazione scritta d'azienda* del terzo corso, svolta nell'ambito di italiano, tedesco e inglese si integra nella nota della rispettiva materia.

Condizioni per l'ottenimento dell'AFC modelli "3i" e "3+1" e dell'attestazione cantonale, modello "3i" della SMC

Art. 28 L'AFC, profilo E, è attribuito in base ai disposti del vigente Regolamento federale.

Art. 29 ¹L'attestazione cantonale delle note è ottenuta con la sufficienza in tutte le materie di cui all'art. 25 o con al massimo due insufficienze, non inferiori al 3,0, e a condizione che la media delle note finali delle aree disciplinari previste sia uguale o superiore al 4,0.

²Il Consiglio di classe che giudica una persona in formazione meritevole dell'ottenimento dell'attestazione cantonale, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti al paragrafo precedente, gliela può rilasciare qualora la somma dei punti mancanti nelle materie insufficienti, al massimo tre e di cui una sola con nota inferiore al 3,0, non superi tre unità, e a condizione che la media delle note finali delle aree disciplinari sia uguale o superiore al 4,0.

³L'applicazione del provvedimento non modifica né il totale dei punti né le singole note. Esso è iscritto nei documenti della scuola e sull'attestazione cantonale attribuita.

⁴Le insufficienze nelle materie obbligatorie che non rientrano nel programma di studio del terzo anno vanno comprese nel numero delle insufficienze finali e nel computo della media al termine del triennio.

⁵L'educazione fisica va compresa nel numero delle insufficienze; la nota di questa materia non viene invece considerata nel computo della media.

⁶La mancata assegnazione di una nota comporta la non assegnazione dell'AFC e dell'attestazione cantonale di SMC, riservati i casi di dispensa medica o dispensa preventivamente accordata dalla DFP.

Ripetizione della procedura di qualificazione per l'ottenimento dell'AFC

Art. 30 ¹Il candidato che non ha superato gli esami previsti al termine del triennio per l'ottenimento dell'AFC, profilo E, ha diritto di ripresentarsi agli esami in base ai disposti del vigente Regolamento federale.

²Per la ripetenza degli esami di AFC, profilo E, possibile due volte, valgono i disposti federali in vigore.

Ripetizione della procedura di qualificazione per l'ottenimento dell'attestazione cantonale SMC

Art. 31 Il candidato che non ha superato gli esami previsti al termine del triennio per l'ottenimento dell'attestazione cantonale di SMC ha il diritto di ripresentarsi agli esami analogamente a quanto previsto per l'AFC.

Art. 32 ¹ Il candidato, se non supera l'esame, può ripeterlo al più presto dopo un anno. Se non lo supera ancora, vi è riammesso per la terza e ultima volta dopo un ulteriore anno.

² Nelle materie per le quali non è previsto un esame, la nota di materia insufficiente può essere sostituita da nuove note, conseguite frequentando regolarmente le lezioni nel corso dell'intero anno scolastico.

³ Il candidato che non ha superato gli esami previsti al termine del terzo corso può chiedere di ripetere l'ultimo anno come persona in formazione regolare; in questo caso le valutazioni acquisite nel corso del terzo anno non superato decadono.

⁴ Le persone in formazione che ripetono il terzo anno, o che si ripresentano per la ripetizione degli esami o di singole materie, hanno la possibilità di sostenere un esame di riparazione in informatica, trattamento testi, francese, scienze/ecologia/ambiente, qualora in queste materie avessero ottenuto una nota insufficiente alla fine del secondo anno.

⁵ Il candidato che ha ottenuto nelle UF e nel lavoro autonomo (LA) valutazioni insufficienti, deve acquisire di nuove note ripetendo l'attività.

⁶ Il candidato che non supera la parte aziendale deve ripetere le note insufficienti secondo il regolamento o l'ordinanza di tirocinio.

⁷ La direzione della scuola decide in merito a eventuali eccezioni.

Attribuzione della MPC comprendente l'AFC, modello "3+1"

Art. 33 Ottiene l'AFC, profilo E, unitamente alla MPC la persona in formazione che ha concluso il percorso formativo a scuola e in azienda, conformemente al modello "3 + 1" e che ha superato le procedure di qualificazione in base ai disposti federali vigenti.

Materie d' esame di MPC, comprendente l'AFC, percorso "3+1"

Art. 34 ¹ Per ottenere la MPC il candidato deve sostenere i seguenti esami:

- a) scritti e orali di: italiano, tedesco, inglese;
- b) scritti di: contabilità analitica e finanziaria, matematica;
- c) scritto o orale di: economia politica/economia aziendale/diritto.

² Per le procedure di qualificazione volte all'ottenimento dell'AFC, profilo E, vale quanto previsto agli artt. 22 e segg.

Note di MPC nel modello "3+1"

Art. 35 ¹ Sull'attestato di MPC, conseguito al termine del quadriennio di formazione, figurano le note delle materie italiano, tedesco, inglese, contabilità analitica e finanziaria, economia politica/economia aziendale/diritto, informatica, trattamento testi, storia/istituzioni politiche, matematica, educazione fisica, progetto didattico interdisciplinare (PDI), materie opzionali del primo biennio e del terzo anno.

² Le note di geoeconomia e dell'opzione seguita nel primo biennio, sono assegnate alla fine del secondo anno.

³ Nell'attestato finale di MPC appaiono il titolo del progetto didattico interdisciplinare (PDI), la nota conseguita e le discipline interessate.

Calcolo delle note di MPC, modello "3+1"

Art. 36 ¹ Nelle materie d'esame la nota di MPC è la media fra la nota d'esame e la media delle note ottenute negli ultimi due semestri di studio, espressa al decimo di punto; per economia politica/economia aziendale/diritto, la nota scolastica è la media delle note semestrali delle singole materie arrotondata al decimo di punto.

² La media generata da una prova scritta e da una prova orale di uno stesso esame è espressa al mezzo punto superiore.

³ Nelle materie che non sono oggetto d'esame, la nota di MPC è la media delle note ottenute negli ultimi due semestri di studio, espressa al decimo di punto.

⁴ Le note dell'area ICA (informatica, trattamento testi), non entrano nel novero delle materie di MPC in quanto materie professionali ai fini dell'AFC.

⁵ La nota conseguita nel PDI appare sulla pagella del terzo corso e sulla MPC, secondo le disposizioni federali e cantonali in materia; non entra nella media e viene ripresa nel certificato delle note di AFC come nota di Lavoro autonomo secondo le disposizioni federali in vigore.

Condizioni per l'ottenimento della MPC nel modello "3+1", nella SMP e nel corso per professionisti qualificati

Art. 37 ¹Le condizioni per il superamento degli esami di MPC sono quelle previste dalla vigente Ordinanza di MP e dal Regolamento e Ordinanza sulla formazione professionale di base.

²Le direzioni scolastiche disciplinano i criteri di realizzazione e di valutazione del PDI, conformemente alle disposizioni emanate dalla DFP.

³Una nota almeno sufficiente del PDI è condizione imprescindibile per l'ammissione agli esami finali di MPC.

Ripresa note da attestati internazionali di lingue nelle SPC, nelle SMP e nelle SMC

Art. 38 ¹La DFP può autorizzare la ripresa di note, acquisite prima dell'inizio degli esami scolastici, nell'ambito di certificati internazionali di lingue riconosciuti dal Cantone.

²Il candidato che vuole beneficiare della ripresa di una o più note, lo domanda in forma scritta alla direzione della scuola e fornisce la documentazione originale a sostegno della sua richiesta.

³Gli istituti possono organizzare esami internazionali di lingue, anche nel corso degli studi, per le persone in formazione delle SPC, SMP, SMC. In tal caso chi si sottopone all'esame internazionale può chiedere di non svolgere gli esami interni e beneficia del recupero della nota acquisita con l'esame internazionale stesso.

⁴La nota acquisita nell'esame internazionale sostituisce la nota dell'esame scolastico e come tale viene considerata nel calcolo della media di materia.

⁵Il candidato che, pur vantando certificazioni internazionali, opta per l'esame scolastico interno, viene valutato unicamente facendo capo alle note di quest'ultimo e non può più chiedere, a posteriori, il recupero della nota dell'esame internazionale.

⁶Le note acquisite in ambito esterno alla scuola sono convertite per mezzo di tabelle *ad hoc*, adottate dalla DFP, ed entrano a fare parte di tutti i certificati delle note rilasciati dalla scuola e previsti dal singolo curriculum, secondo le modalità previste da questo regolamento.

⁷Sulle note acquisite in ambito esterno alla scuola e convertite secondo il paragrafo precedente non è ammesso il ricorso.

Ripetizione degli esami di MPC, comprendente l'AFC, percorso "3+1"

Art. 39 ¹Il candidato che non ha superato gli esami previsti al termine del terzo anno del percorso "3+1" ha il diritto di ripresentarsi agli esami secondo le modalità previste dall' Ordinanza sulla maturità professionale.

²Nelle materie per le quali non è previsto un esame, la nota di materia insufficiente può essere sostituita dalla nota conseguita dal candidato frequentando regolarmente le lezioni nel corso dell'intero anno scolastico.

³Il candidato che non ha superato gli esami previsti al termine del terzo anno del ciclo di MPC può chiedere di ripetere l'ultimo anno come persona in formazione regolare; in questo caso le valutazioni acquisite nel corso del terzo anno non superato decadono.

⁴Le persone in formazione che ripetono il terzo anno o che si ripresentano per la ripetizione hanno la possibilità di sostenere un esame di riparazione nelle materie insegnate solo nel primo biennio, qualora in queste materie avessero ottenuto una nota insufficiente alla fine del secondo anno.

⁵La direzione della scuola decide in merito a eventuali eccezioni.

Contestazioni nell'ambito del rilascio del CFP, AFC, MPC

Art. 40 Per contestazioni in materia di valutazione nell'ambito dell'assegnazione del CFP, dell'AFC, dell'attestazione cantonale SMC o della MPC sono applicabili la Legge della scuola e la Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua con il relativo Regolamento.

CAPITOLO V

Assenze, sanzioni disciplinari e abbandoni dell'anno scolastico

Art. 41 ¹La frequenza, il comportamento e le sanzioni disciplinari riguardanti apprendisti e persone in formazione che seguono precorsi formativi previsti dai CPC sono disciplinati dagli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento cantonale delle SMC e delle SPC.

²I regolamenti interni di ogni CPC possono integrare tali disposizioni.

³La direzione del CPC, sentito il docente di classe, può impedire la ripetizione del primo corso, nei percorsi di formazione della SMC a una persona in formazione che lascia volontariamente l'istituto durante il secondo semestre e che, al momento dell'abbandono, presenta un profitto nettamente insufficiente, indicativamente cinque o più insufficienze nelle singole materie scolastiche.

CAPITOLO VI

Comunicazione di dati sensibili

Rispetto della privacy

Art. 42 ¹Al termine delle procedure di ammissione e di qualificazione le liste degli ammessi e dei promossi vengono pubblicate all'albo dell'istituto, sul sito della scuola e, se è il caso, sui principali quotidiani del Cantone e sull'organo ufficiale della Federazione ticinese degli impiegati del commercio.

²La pubblicazione sui quotidiani e sull'organo della Federazione ticinese degli impiegati del commercio riguarda anche i promossi che hanno ottenuto medie qualificate o encomi sotto forma di premi.

³Le liste si compongono di nome, cognome, curriculum di riferimento; quando è il caso vengono divulgati anche l'encomio o il premio ottenuto e la media conseguita e viene pubblicata una fotografia di gruppo.

⁴L'elenco dei promossi, le medie qualificate e gli encomi con i premi sono annunciati per esteso anche durante la cerimonia ufficiale di chiusura organizzata dall'istituto.

⁵Gli interessati sono informati con anticipo circa le disposizioni concernenti la divulgazione dei loro dati.

⁶Chi non vuole che le proprie generalità siano divulgate secondo i paragrafi precedenti lo deve comunicare tempestivamente e in forma scritta alla direzione del CPC di riferimento.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali e norme transitorie

Pubblicazione, abrogazioni e entrata in vigore

Art. 43 ¹Il presente Regolamento è approvato dalla DFP, integra il Regolamento cantonale delle SMC e delle SPC del 13 luglio 2010 ed entra in vigore retroattivamente con l'anno scolastico 2010/2011.

²Per le persone in formazione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2010/2011 si applicano le disposizioni previgenti, tenendo conto dei disposti dell'art. 25 del citato Regolamento cantonale delle SMC e delle SPC.

³Il corso di MPC post-diploma della SMC rivolto ai titolari del diploma SMC di impiegato qualificato di commercio potrà essere istituito almeno fino al 2013.